

**COMPOSIZIONE
QUANTITATIVA E QUALITATIVA
DEL
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
DI UBI BANCA Scpa**

Sommario

1. Premessa	3
2. Il modello di governance	4
3. Il Consiglio di Sorveglianza	4
4. Il Processo di autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza.....	5
5. La composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza.....	5

1. Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche" del marzo 2008, i Consigli delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le sopra richiamate disposizioni emanate dalla Banca d'Italia richiedono che l'attenzione riguardi tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

L'obiettivo di dette Disposizioni è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; consiglio; assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Gli organi di Supervisione e Gestione delle banche devono, pertanto, innanzitutto individuare il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla nomina, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere nell'ambito dei predetti organi (e nei comitati eventualmente istituiti al loro interno), presente anche la dimensione e la complessità delle società e dei gruppi di appartenenza.

Il risultato dell'analisi svolta dai sopra indicati organi societari deve essere messo a disposizione dei soci in tempo utile affinché i soci possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

2. Il modello di governance

UBI Banca è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni.

UBI Banca ha adottato sin dalla sua nascita il sistema di amministrazione e controllo dualistico, la cui principale peculiarità consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 46 Statuto Sociale);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 37 Statuto).

3. Il Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 Consiglieri nominati dall'Assemblea tra i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

Nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito, in conformità di quanto indicato dalla Banca d'Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie.

Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa e sono composti da almeno tre membri: Comitato Nomine (6 membri); Comitato per la Remunerazione (5 membri); Comitato per il Controllo Interno (5 membri); Comitato per il Bilancio (4 membri); Comitato Parti Correlate (3 membri).

4. Il Processo di autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca (di seguito anche, il “Consiglio”) ha effettuato, sia per l’esercizio 2010 sia per l’esercizio 2011, un’autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno, attraverso un’analisi condotta in sede consiliare, dopo aver richiesto a ciascun consigliere la compilazione di un apposito questionario di autovalutazione.

Sono state esaminate la dimensione e la composizione del Consiglio e dei Comitati, le competenze professionali dei Consiglieri in rapporto alle dimensioni del Gruppo e alle connesse attività esercitate.

Più in particolare l’autovalutazione è stata condotta con riferimento ai seguenti parametri: qualità e completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all’interno del Consiglio e dei Comitati interni; adeguatezza del numero di Consiglieri; livello di efficacia di ciascuno dei 5 Comitati interni; qualità delle riunioni del Consiglio e dei Comitati interni; qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati conseguiti; benchmarking rispetto a eventuali Consigli di altre Società/Gruppi dei quali ogni singolo Consigliere ricopre cariche.

In esito agli approfondimenti condotti e alle valutazioni effettuate, il Consiglio di Sorveglianza ha confermato l’adeguatezza della propria dimensione, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione alle sedute ed alla discussione, consenta al Consiglio di Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al proprio interno, di svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ad essi affidate.

In ordine al processo di autovalutazione, il Consiglio di è avvalso di una società esterna, individuata in Egon Zehnder International, società leader per la consulenza su temi di Corporate Governance attraverso la Practice globale di Board Consulting.

5. La composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza

Lo Statuto di UBI Banca prevede, all’art. 44, che il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 membri.

Attualmente il numero dei consiglieri in carica è di 21, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. avv. Giovanni Bazoli e dall’avv. Alessandro Pedersoli per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 214/2011 “Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari”.

Nell’ambito dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio di Sorveglianza il prof. avv. Bazoli rivestiva la carica di Membro del Comitato Nomine e l’avv. Pedersoli rivestiva la carica di Presidente del Comitato Remunerazione.

A seguito di tali dimissioni, il prof. Paolo Ferro - Luzzi, che sarebbe subentrato ai sensi dell’art. 45 dello statuto sociale - quale 23° candidato non eletto riportato nella lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’assemblea del 24 aprile 2010 e di cui facevano parte i sopra citati Consiglieri dimissionari - ha dichiarato la propria indisponibilità a subentrare nella carica di Consigliere di Sorveglianza a causa dei molteplici impegni già assunti.

La sostituzione di entrambi i consiglieri dimissionari è prevista in occasione della prossima Assemblea sociale fissata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 in seconda convocazione.

6. La composizione qualitativa del Consiglio di Sorveglianza

In ossequio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha identificato i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione.

Il Consiglio raccomanda quindi che le candidature alla nomina tengano in adeguata considerazione le professionalità e le competenze indicate, ritenute necessarie al fine di mantenere una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso.

A tale scopo, si richiede che la proposta di candidati avanzata dai soci sia corredata da un curriculum volto a identificare il profilo teorico per il quale ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per i soci di presentare candidature con profili diversi, adeguatamente motivati.

a) Requisiti di professionalità

Oltre ai requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, al fine di mantenere adeguati livelli di competenza espressi dal Consiglio nel suo complesso, ha identificato le seguenti aree di competenza ritenute adeguate al ruolo da ricoprire, per cui raccomanda che i candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza di UBI siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza, almeno in una di dette aree:

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita mediante esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionale, o di insegnamento universitario;
- conoscenza dei sistemi di controllo e di gestione e controllo dei rischi, acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo presso aziende, ovvero svolgendo l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, o di insegnamento universitario;
- conoscenza di *corporate governance* e dei processi aziendali, acquisita tramite esperienze pluriennali di attività legale o di controllo dei processi e della gestione, svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o acquisite nell'esercizio di attività professionali correlate.

b) Requisiti di onorabilità

Il Consiglio di Sorveglianza esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di consigliere di sorveglianza di UBI, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e non abbiano tenuto comportamenti che possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

c) Requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che i candidati alla nomina di consigliere di sorveglianza siano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

d) Incompatibilità

il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che per i candidati sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, segnalando a tal fine in particolare le seguenti previsioni:

- l'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" prescrive il divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti";
- l'art. 44 dello Statuto Sociale prescrive che non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.